

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
“ PROMETEO – BIKE APS”



ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. da 14 a 42 del Codice civile, della L. 06.06.2016, n. 106, del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 03.08.2018, N. 105, e ss mm, nonché dalla L. 17.05.1983, n. 217 e dalla L.R. dell'Emilia Romagna 01.02.2000 n. 4 e successive disposizioni attuative, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **“ PROMETEO - BIKE APS”**.

L'Associazione di promozione sociale PROMETEO – BIKE APS intende operare in forma di associazione non riconosciuta, apolitica, aconfessionale e opera senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pennabilli (RN).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della normativa regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione del presente Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

Per l'interpretazione del presente Statuto si rimanda alle regole codicistiche sull'interpretazione dei contratti ed ai criteri fissati all'articolo 12 delle preleggi del Codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, prevalentemente in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, incentrate sulla condivisa passione dei propri soci fondatori all'utilizzo della bici elettrica come mezzo di trasporto ecosostenibile e accessibile a persone fisiche di ogni età.

In particolare, persegue le seguenti finalità:

5.1. Promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta, quale mezzo di trasporto ecologico e divertente; educare e istruire con l'aiuto di istruttori di ciclismo, da pratica della mountain bike elettrica con l'obiettivo di promuovere attività sportiva all'aria aperta, quale mezzo per il mantenimento del benessere psicologico e fisico dell'associato; valorizzare la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile, attraverso la promozione di iniziative orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse culturali, religiose, naturalistiche e specifiche del territorio in cui vivono e/o operano gli Associati e comunque nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

5.2. Valorizzare la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile, attraverso la promozione di iniziative e attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse naturalistiche del territorio attraverso la creazione di itinerari ciclabili che ne valorizzino le ricchezze culturali, paesaggistiche e storiche;

5.3. promuovere le eccellenze del territorio, in particolare l'ambiente naturale con i suoi boschi, vigneti e campi, le ricchezze architettoniche e di rilevanza storico-culturale, l'offerta enogastronomica con i vini, i prodotti della terra e delle attività agricole del territorio, con evidenza delle lavorazioni tradizionali e dei prodotti locali;

5.4. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive anche attraverso la gestione di impianti e strutture; organizzare e promuovere manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche, amatoriali secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti, formare e aggiornare sotto l'aspetto tecnico - sportivo i propri atleti e tecnici.

5.5. accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all'esperienza della visita e del viaggio, dell'incontro con nuove realtà, dell'intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per lo svago e per l'accrescimento culturale, psicologico e sociale dell'individuo;

5.6. coinvolgere istituti scolastici, associazioni delle persone disabili, enti e realtà diverse del territorio, in attività formative e nella programmazione di visite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio stesso, del suo patrimonio storico-artistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all'accessibilità degli spazi e delle risorse locali;

5.7. coinvolgere realtà associative, valorizzandone le iniziative e promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione nazionale e sovranazionale per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo all'estero.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente (attraverso la manutenzione, la pulizia e la cura di tutti gli itinerari ciclabili), con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5, co. 1, lett. e, D.lgs. 117/2017);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. (art. 5, co. 1, lett. f, D.lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 (art. 5, co. 1, lett. i, D.lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, co. 1, lett. k, D.lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, co. 1, lett. t, D.lgs. 117/2017).

L'Associazione intende realizzare tali attività mediante le seguenti azioni, che vengono identificate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere attività di guida ambientale-escursionistica volta ad illustrare, a singoli o gruppi di persone, gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura o acquatici, anche antropizzati, compresi parchi e aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con la preventiva indicazione del diverso grado di difficoltà del percorso proposto, per esempio se posto su terreni innevati e rocciosi di levata acclività, e se viene richiesto l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con il ricorso a strumenti tecnici come corda, piccozza, ramponi, ciaspole, bastoni o sci;

- accompagnare singoli o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in bicicletta, come e-bike, o altre tipologie di biciclette per il cicloturismo, assicurando ai propri Associati l'assistenza tecnica e meccanica necessaria e fornendo agli stessi notizie di interesse turistico, culturale o storico-artistico sui luoghi di transito e le mete raggiunte;

- convenzione con altri Enti del Terzo Settore e comunque senza finalità di lucro, oppure con aziende agricole del territorio per la promozione del patrimonio e della cultura eno-gastronomica, nel rispetto delle norme amministrative e fiscali vigenti;

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate all'auto-finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi), nel rispetto delle norme amministrative e fiscali vigenti;

- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali;

- per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre partecipare ai progetti promossi da altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati



nel rispetto e nei limiti delle proprie finalità statutarie;

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle previste all'art. 5 D.lgs. n. 117/2017 purché ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di amministrazione in conformità alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea ordinaria degli Associati.

Le suddette attività, o quelle direttamente connesse, sono rivolte agli Associati, ai loro familiari e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Salvo successiva modifica normativa più favorevole, il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

ART. 6 – Membri dell'Associazione e criteri di ammissione dei soci

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che intendono perseguire le finalità e aderire al presente Statuto.

Gli Associati godono degli stessi diritti e doveri: eventuali e eccezionali preclusioni, limitazioni o esclusioni devono essere motivate e strettamente derivate dalla necessità di perseguire e rispettare le finalità di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere Associati sia persone fisiche, sia altre Associazioni di promozione sociale, e sia altri Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro, così come disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e gli Enti, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La domanda di ammissione all'Associazione è presentata all'Organo di amministrazione, che accetta le domande con riserva di successiva ratifica da parte di uno dei suoi membri purché delegato ad assolvere tale funzione. Tale ratifica potrà avvenire con apposizione della firma del membro dell'Organo di amministrazione delegato, in calce alla domanda di ammissione stessa.

Il delegato curerà contestualmente anche l'annotazione nel Libro dei soci.



L'efficacia della qualifica è acquisita dal socio con la ratifica dal momento della domanda.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione di non ammissione all'interessato entro tre giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto della domanda, chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati, o altro Organo eletto dalla medesima, competente a deliberare sulle domande non accolte in apposita convocazione, oppure in occasione della successiva convocazione.

La mancata ratifica della domanda di ammissione comporta il rimborso della quota già versata al momento della presentazione della domanda.

È ammessa la richiesta di adesione all'associazione da parte di minorenni o altre categorie di soggetti svantaggiati.

La domanda di ammissione dei medesimi, tuttavia, dovrà essere ratificata e controfirmata da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale o comunque dal suo rappresentante, sia esso il tutore, l'amministratore di sostegno o il curatore.

Gli Associati minorenni o gli appartenenti ad altra categoria di soggetti svantaggiati non possono essere ammessi al compimento di atti e negozi produttivi di effetti giuridici, né all'elettorato passivo dell'Associazione. Sono ammessi all'elettorato attivo, rappresentati dai genitori esercenti la potestà genitoriale o dal legale rappresentante.

In caso di domanda di ammissione presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dei medesimi. Essi sono ammessi sia all'elettorato attivo che passivo ma il diritto è riconosciuto in capo a persone fisiche e quindi in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

ART. 7 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di:

- 1) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) godere personalmente dell'elettorato attivo dal momento della propria ammissione. In caso di associati persone fisiche minorenni o svantaggiate, persone giuridiche o enti collettivi, solo ed esclusivamente in persona del rappresentante legale pro-tempore. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- 3) godere dell'elettorato passivo dal momento della propria ammissione. Il diritto ad accedere a cariche associative è riconosciuto in capo a persone fisiche maggiorenni – non persone fisiche minorenni o svantaggiate. Nel caso di persone giuridiche o Enti, tale diritto è riconosciuto in capo ai legali rappresentanti o mandatarî;
- 4) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

5) prendere visione di tutti gli atti deliberativi, dei Libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di chiederne copia, mediante richiesta scritta indirizzata all'Organo amministrativo, il quale dovrà darne riscontro entro il termine di sei giorni. Gli associati sono obbligati a:

- 1) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli associati;
- 2) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti o differiti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- 3) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- 4) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- 5) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 8 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

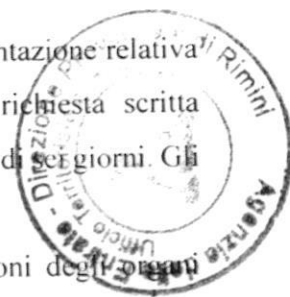
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9 – Decadenza, recesso ed esclusione dell'associato

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza dalla qualità di associato, trascorso un mese dal sollecito.

L'Associato può anche recedere dall'Associazione, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organo di amministrazione. L'Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.



L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, o per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 10 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- Assemblea degli associati,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale),
- Organo di revisione (eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e iscritti nel Libro dei soci. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e l'Organo di Amministrazione provvede all'attuazione delle decisioni da essa assunte.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o rendiconto consuntivo, e ogniqualvolta il Presidente o almeno tre membri dell'Organo di amministrazione, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione della



data, dell'orario, del luogo e dell'ordine del giorno della stessa e della sua prosecuzione in caso di interruzione dei collegamenti in teleconferenza da remoto, oltre che della data di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve, in ogni caso, essere inviato al domicilio fisico o digitale degli Associati risultante dal Libro dei soci, oppure mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti i dati sensibili delle persone fisiche.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, è conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

Le adunanze possono svolgersi anche per il tramite di strumenti di telecomunicazione, come video-conferenze a mezzo piattaforme digitali o in tele-conferenza.

Per le modalità di verbalizzazione delle adunanze, si rimanda al successivo art. 14 del presente Statuto.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve:

- 1) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- 2) nominare e revocare, quando previsti, l'organo di revisione e l'organo di controllo;
- 3) approvare il bilancio o rendiconto, relativamente a ogni esercizio;
- 4) stabilire l'importo della quota associativa annuale;
- 5) deliberare sulle istanze di riesame dei non ammessi all'Associazione, in caso di rigetto della relativa domanda di ammissione da parte dell'Organo amministrativo;
- 6) fissare le linee di indirizzo dell'attività associativa, alle quali dovranno attenersi gli organi sociali;
- 7) delibera la destinazione di eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- 8) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 9) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 10) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, in particolare indica le linee di orientamento e di indirizzo, in base alle quali l'Organo di amministrazione individua le ulteriori attività, diverse da quelle di cui all'art. 5 D.lgs. n. 117/2017, che intende perseguire l'Associazione.



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, la fusione o la scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 13 - Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, anche se rappresentati per delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, mediante delega scritta anche apposta in calce all'avviso di convocazione, da conservarsi nel Libro dei verbali.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe, se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, ovvero di cinque deleghe se il numero è pari o superiore a cinquecento.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo, né ai dipendenti.

È ammesso l'intervento e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione. L'espressione di voto è ammessa altresì per corrispondenza o in via elettronica.

Ciò, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Per la modifica dello Statuto occorre, in prima convocazione, la partecipazione e il voto favorevole metà più uno degli Associati risultanti dal Libro soci.

In seconda convocazione, è richiesta la presenza della metà più uno degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del suo patrimonio o la trasformazione o la fusione o la scissione dell'Associazione è richiesta la presenza, in proprio o per delega, ed il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Le adunanze possono svolgersi anche per il tramite di strumenti di telecomunicazione, come video-conferenze a mezzo piattaforme digitali o in tele-conferenza.



La valutazione sulla opportunità di ricorrere a questa modalità di partecipazione viene svolta dal Presidente dell'Organo di amministrazione, cui compete l'organizzazione dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà specificare lo strumento di telecomunicazione prescelto per ogni singola adunanza per consentire agli Associati di collegarsi da remoto, avendo cura di garantire il principio di parità di trattamento di tutti gli aventi diritto.

La riunione s'intenderà svolta nel luogo in cui si ritroveranno in compresenza il Presidente ed il soggetto verbalizzante per avviare l'adunanza.

I mezzi di telecomunicazione utilizzati devono consentire al Presidente l'identificazione degli Associati intervenuti e l'attribuzione della provenienza del voto.

Il verbale dovrà attestare quali intervenuti siano dislocati altrove, preferibilmente indicando da dove e attraverso quali mezzi avvenga il collegamento, se le dichiarazioni percepite dal verbalizzante giungano a lui direttamente (ad esempio attraverso dichiarazioni scritte via mail) o attraverso strumenti di comunicazione audiovisivi (ad esempio attraverso dichiarazioni rese in collegamento).

Nel verbale si darà atto se il collegamento con i soggetti collegati da remoto sia stato effettivo e continuo, consentendo ad essi una piena partecipazione e interazione.

A tutti gli intervenuti in collegamento da remoto deve essere consentito infatti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di poter visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Fermo il diritto degli Associati di poter esaminare preventivamente i documenti sui quali verte la discussione e la delibera, qualora non sia stato possibile condividerli con congruo anticipo, si potrà ricorrere all'ausilio di apposite piattaforme elettroniche che consentano la condivisione di documenti durante l'Assemblea.

Nel caso in cui il collegamento difetti sin dall'inizio, ossia prima della costituzione dell'Assemblea, i lavori assembleari non potranno essere validamente iniziati.

Qualora il collegamento venga meno durante lo svolgimento dei lavori, il Presidente ne dispone la temporanea interruzione e, in caso non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi utili, l'Assemblea deve essere definitivamente tolta e rinviata alla data fissata nell'avviso di convocazione per la prosecuzione di detta Assemblea.

Se, infine, l'interruzione del collegamento si verifica durante le votazioni, queste dovranno essere ripetute, essendo altrimenti il Presidente impossibilitato a proclamarne il relativo



esito. Il verbale dovrà dare atto di tutte le eventuali anomalie ed interruzioni del collegamento e dei rimedi adottati al fine di poterne giudicare la congruità e la validità.

ART. 15 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Esso resta in carica per sei anni e i suoi membri possono essere rieletti liberamente. Le cariche sono senza scopo di lucro e gratuite.

Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice civile e, in caso di conflitto di interessi dei medesimi, si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno dei membri dell'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva, salvo casi di necessità e urgenza, in cui l'Organo di amministrazione può provvedere a detta sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, il quale rimane in carica sino allo scadere dell'incarico dell'intero Organo di amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e il rispetto delle norme di legge e del presente Statuto;
- predisporre il bilancio, o rendiconto;
- delibera sulle domande di adesione, con facoltà di delegare tale competenza ad uno dei suoi componenti e in merito all'esclusione degli Associati;
- delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea degli Associati.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, o ancora, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi anche per e-mail, con preavviso di almeno dieci giorni. In difetto della convocazione scritta, l'Organo di amministrazione si intende validamente costituito se sono presenti tutti i suoi membri.

Esso è convocato ogniqualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei consiglieri ne facciano richiesta.



L'Organo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Se l'Organo di amministrazione è composto di soli tre membri, è validamente costituito e può deliberare in presenza di tutti i membri.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ne ha svolto le funzioni, qualora non sia stato preventivamente nominato un Segretario, sono sottoscritti dal medesimo e da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti.

Le adunanze dell'Organo di amministrazione possono svolgersi anche per il tramite di strumenti di telecomunicazione, come video-conferenze a mezzo piattaforme digitali o in tele-conferenza. Si rimanda al precedente art. 14 per le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni e per la validità delle deliberazioni.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con potere di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive stabilite dagli organi sociali, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i pieni poteri.

In tal caso, egli deve contestualmente convocare l'Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il presidente resta in carica per tutta la durata dell'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del suo mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni spettanti al Presidente sono svolte dal Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione.

In caso di irrevocabile impedimento o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente indice l'elezione del nuovo Presidente, convocando all'uopo l'Organo di Amministrazione entro trenta giorni.

ART. 17 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs n. 117/2017.



Esso è formato da un Revisore Unico dei Conti o da un Collegio dei Revisori iscritti al relativo registro.

L'Organo di controllo:

- 1) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - 3) esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - 4) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.
- Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione

È nominato nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 19 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli Associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;





6) proventi della cessione di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;

8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, co. 2, D. Lgs. n. 117/2017 ed è sottoposta all'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo, o rendiconto, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati in uno alla convocazione dell'Assemblea che ne ha espressamente inserito la discussione e l'approvazione come punto all'ordine del giorno.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 22 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, co. 5, e nei limiti imposti dall'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 23 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la

responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

ART. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria a voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 25 - Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, alle altre norme di legge e ss.mm. in materia.

Art. 26 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Pennabilli, 11/5/21

Parri Mattia

Mattia Parri

Pacini Samuele

Samuele Pacini

Cappella Giorgio

Giorgio Cappella

Valenti Linda

Linda Valenti

Parri Ferruccio

Ferruccio Parri

Ravalli Andrea

Andrea Ravalli

Cola Denis

Denis Cola

